



COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 49 DEL 27/12/2024

OGGETTO: OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS 19 AGOSTO 2016, N. 175. APPROVAZIONE

L'anno duemilaventiquattro, addì ventisette, del mese di Dicembre alle ore 18:50, nella SEDE DEL CONSIGLIO, dietro regolare avviso di convocazione, contenente anche l'elenco degli affari da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune, si è riunito in seduta sessione ordinaria chiusa al pubblico di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE
IANNI ANDREA	SI
MELOZZI FRANCESCA	SI
DI FRANCESCO ANDREA	SI
BERARDINELLI LUCA	SI
DI PIETRO ENZO	SI
FAGNANI GIUSEPPE	SI
DI STEFANO LUCIANO	SI
DI LUCA PAOLA	SI
MANCINI NICOLA	--
DI GIANCAMILLO MASSIMO	SI
MARIANO STEFANO	--
DI GIACINTO FIORAVANTE	SI
TRIVELLIZZI ANTONIO	--

Presenti n° 10 Assenti n° 3

Partecipa il Segretario Comunale DI MATTEO CARLA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Presidente, sindaco IANNI ANDREA, il quale riconosciuta legale l'adunanza per l'intervento di N. 10 Consiglieri assegnati al Comune, dichiara, in nome della Repubblica Italiana, aperta la seduta, che è pubblica.

IL CONSIGLIO

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

“1. ...le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”.

ATTESO:

- che la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;

- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2023.

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 TUSP, entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate.

RILEVATO inoltre che il Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 29/09/2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge.

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto

complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere allenate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;

2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;

3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

e) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

f) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P..

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

TENUTO CONTO che, fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

⌚ in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Isola del Gran Sasso D'Italia e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

⌚ in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente.

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società.

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP.

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato.

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente.

CONSIDERATO che la ricognizione adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica di cui all'**allegato A)** alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Visto che per la società MO.TE. MONTAGNE TERAMANE E AMBIENTE spa sono in corso misure protettive di cui all'art. 18, comma 1, CCII, RG n. 911/2024.

Per la disamina della situazione aggiornata della citata procedura si allega il provvedimento del Tribunale di Teramo, Volontaria giurisdizione procedure concorsuali, n. cronol. 23459/2024 del 28/11/2024 in cui il Tribunale di Teramo ha, tra le altre cose, prorogato *"di ulteriori giorni centoventi, nei limiti soggettivi e oggettivi di cui alla ordinanza del 16/05/2024, le misure protettive di cui all'art. 18, co. 1, CCII"*.

TENUTO CONTO del parere atteso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000.

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica.

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile.

Visto il d.Lgs. n. 118/2011.

Visto il d.Lgs. n. 267/2000.

Visto lo Statuto Comunale.

Visto il vigente Regolamento di contabilità.

Il Sindaco, dopo aver illustrato il punto all'ordine del giorno apre il dibattito. Viene citato il Mo.Te. e l'accantonamento cautelativo che è stato fatto in caso di fallimento della Società. Viene citato anche il Gal

nel quale l'Ente ha una piccola partecipazione. Il Sindaco precisa che relativamente al punto non si fanno discussioni sulle vicende del Mo.Te., ma si decide solo sulla ricognizione delle Partecipate.

Si passa alla votazione.

Con n. 8 voti favorevoli, n. 2 voti contrari (Di Pietro, Di Giancamillo),

DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione al 31 dicembre 2023 delle società in cui il Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e dettagliate negli **allegati B**), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione.

3. Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate.

4. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune ed elencate nell'Allegato B.

5. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P..

Infine, il Consiglio comunale, con separata votazione espressa nei termini che seguono:

Con n. 9 voti favorevoli, n. 1 voto contrario (Di Giancamillo),

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1012 del 19/12/2024 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Responsabile del Servizio RECCHIUTI GABRIELE in data 20/12/2024

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 1012 del 19/12/2024 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Parere firmato dal Responsabile del Servizio RECCHIUTI GABRIELE in data 20/12/2024.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
sindaco IANNI ANDREA

Il Segretario Comunale
DI MATTEO CARLA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 803

Il 14/01/2025 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Delibera di Consiglio N.ro 49 del 27/12/2024 con oggetto: **OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS 19 AGOSTO 2016, N. 175. APPROVAZIONE**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da DI MATTEO CARLA il 14/01/2025.